

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. LAZIO R.G. n. 15802/2022.

2. Nome del ricorrente: Giulia Campinopoli.

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**, in persona del Ministro *pro tempore*,
"Sapienza" Università di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 2) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 3) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 4) del riscontro parziale datato 10 novembre 2022, all'accesso agli atti del 19 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione *"ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l'esito delle singole valutazioni"* nonché si rigettava la richiesta inerente l'ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
- 5) dell'indicato e non conosciuto *"foglio di lavoro"* della Commissione di cui al riscontro dell'accesso agli atti del 10 novembre 2022;
- 6) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 7) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- 8) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
- 9) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
- 10) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 11) del mancato riscontro all'istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 20 ottobre 2022;
- 12) del mancato riscontro all'accesso agli atti inoltrato in data 10 novembre 2022;
- 13) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente;
- 14) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

Con il ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- 1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti;
- 2) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente;
- 3) del mancato riscontro agli accessi agli atti;
- 4) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 5) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 6) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 7) del riscontro parziale datato 10 novembre 2022, all'accesso agli atti del 19 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione *“ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l'esito delle singole valutazioni”* nonché si rigettava la richiesta inerente l'ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
- 8) dell'indicato e non conosciuto “foglio di lavoro” della Commissione di cui al riscontro dell'accesso agli atti del 10 novembre 2022;
- 9) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 10) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- 11) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
- 12) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
- 13) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 14) del mancato riscontro all'istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 20 ottobre 2022;
- 15) del mancato riscontro all'accesso agli atti inoltrato in data 10 novembre 2022;
- 16) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente;
- 17) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

Con l'ulteriore ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- 1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti;
- 2) degli scorrimenti del 13 e 21 marzo 2023 e di ogni scorrimento;
- 3) del riscontro all'accesso agli atti ricevuto in data 1 marzo 2023 e con cui si trasmettevano i seguenti atti che si impugnano: verbale “riesame domande in autotutela” del 19 gennaio 2023; “parere” dell'ufficio legale della sapienza comunicato via email del 9 novembre 2022; verbale n. 121 del 27 luglio 2022; D.R. rep. n. 3152/2022 e D.R. rep n. 3260/2022;
- 4) dei verbali delle sedute del 21 novembre 2022, del 28 novembre 2022, del 5 dicembre 2022, del 7 dicembre 2022, del 12 dicembre 2022, del 15 dicembre 2022, del 19 dicembre 2022, del 22 dicembre

2022, del 23 dicembre 2022, del 3 gennaio 2023, del 5 gennaio 2023, del 12 gennaio 2023, del 16 gennaio 2023 e del 19 gennaio 2023 non conosciuti e richiamati nel verbale “riesame domande in autotutela”;

- 5) di ogni atto anche non conosciuto prodromico e consequenziale a quelli impugnati;
- 6) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 7) della prima graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 8) della seconda graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 9) del riscontro parziale datato 10 novembre 2022, all’accesso agli atti del 19 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione *“ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l’esito delle singole valutazioni”* nonché si rigettava la richiesta inerente all’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
- 10) dell’indicato e non conosciuto “foglio di lavoro” della Commissione di cui al riscontro dell’accesso agli atti del 10 novembre 2022;
- 11) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 12) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- 13) del verbale del 1° agosto 2022 della Commissione;
- 14) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
- 15) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 16) del mancato riscontro all’istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 20 ottobre 2022;
- 17) del mancato riscontro all’accesso agli atti inoltrato in data 10 novembre 2022;
- 18) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente;
- 19) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

1. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999 ed in particolare art. 1 lettera a). Violazione e falsa applicazione del bando di concorso ed in particolare dell’art. 1 e dell’art. 5. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio. Violazione e falsa applicazione del principio del merito. Violazione e falsa applicazione del principio di buona e imparziale amministrazione. Violazione degli articoli 3, 33, 34, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Errore di motivazione. Errore sui presupposti e carenza di istruttoria. Violazione del principio di tassatività. Travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.

La ricorrente è attualmente iscritta al III anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso Uicamillus International Medical University in Rome e chiedeva il trasferimento III anno del

medesimo corso di studio, medicina in lingua inglese presso “Sapienza” Università di Roma. La Campinopoli non solo veniva inserita in una graduatoria errata non richiesta, ossia nella graduatoria di medicina in lingua italiana del III anno, ma si vedeva apporre la voce “NO” nella colonna denominata “test superato”. Ciò, sebbene l’articolo 5 – “valutazione delle domande e criteri” - del bando di concorso poneva come criterio prevalente l’aver vinto “un concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/1999 art. 1 lettera a), per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua inglese e in Odontoiatria e Protesi dentaria provenienti da corsi di laurea omologhi”, che la ricorrente ha di fatto sostenuto presso un Ateneo italiano privato ma pienamente inserito all’interno della programmazione nazionale. Ne discende inevitabilmente la possibilità di sovrapporre ed eguagliare la posizione degli studenti provenienti da un Ateneo privato, come è l’Unicamillus, a quella degli studenti provenienti da un Ateneo pubblico e che richiedono il trasferimento presso Sapienza. In secondo luogo, il criterio preferenziale utilizzato per l’assegnazione del posto richiesto non rispettava i canoni di valorizzazione della meritevolezza chiariti da prevalente giurisprudenza. Infatti, non si ha riguardo alla carriera accademica dei candidati, ai CFU acquisiti o al numero di esami svolti, bensì solo al superamento del test d’ingresso, così non permettendo alla ricorrente di ottenere un posto utile per l’immatricolazione.

2. Violazione del principio della valorizzazione del merito ex L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999. Violazione degli art.li 3 e 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e non discriminazione. Illogicità e irragionevolezza dell’art. 5 del bando. Travisamento dei fatti. Irragionevolezza e arbitrarietà nella graduazione dei criteri di valutazione.

Il Bando di “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 10 Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022”, come si è già avuto modo di precisare, prevede all’art. 5 l’elencazione dei criteri per la valutazione delle domande presentate. L’Ateneo, nel suddetto articolo, indica un elenco “in ordine di importanza” di parametri sulla base dei quali redigere la graduatoria definitiva. Tale elencazione, tuttavia, non tiene conto del principio meritocratico, collocando il criterio del numero di CFU conseguiti dai candidati al decimo posto. Rispetto al numero di CFU conseguiti (dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito) viene dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell’art. 1, lett. a, della L. 264/1999 (comunque sostenuto dal ricorrente così come precedentemente precisato), individuato come primo parametro in ordine di importanza. Un candidato che ha il solo “merito” di aver superato un test, dunque, viene preferito rispetto ad un candidato che, invece, ha intrapreso e portato avanti una brillante carriera universitaria nel medesimo percorso di studi per il quale si chiede il trasferimento, ma svolto presso un Ateneo privato. La graduazione dei criteri così come riportata dall’Ateneo resistente appare illegittima per violazione della legge 240/2010 che punta a valorizzare e promuovere il merito. La situazione diventa paradossale se si analizzano uno ad uno i criteri di preferenza di cui all’articolo 5.

Per assurdo l’aver alle spalle una carriera universitaria, come nel caso di parte ricorrente, particolarmente brillante, non è un criterio di meritevolezza; diversamente l’Ateneo considera prevalente l’aver solo sostenuto un test ai sensi della l. 264/1999, test che, oltretutto, è previsto per la selezione al primo anno degli studenti diplomati e dei quali si vuole testare l’idoneità al corso di studi.

3. Mancanza dei verbali della commissione esaminatrice di valutazione della domanda presentata dal ricorrente. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dei principi

di buon andamento e imparzialità. Arbitrarietà manifesta, contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione della L. 241/1990.

Parte ricorrente ha conseguito il massimo dei crediti formativi ed ha sostenuto tutti gli esami previsti dal corso di laurea dell'Ateneo di provenienza; difatti, la Campinopoli riporta 15/15 esami e 120 CFU con una percentuale di esami sostenuti pari al 100%; si noti come tra i candidati assegnati vi sono studenti che hanno un minor numero di esami e di CFU rispetto alla ricorrente. Al fine di avere contezza delle ragioni sottese all'immotivata ed arbitraria esclusione di parte ricorrente, si inoltrava una prima istanza di accesso agli atti a cui l'Ateneo resistente ha dato riscontro parziale, allegando due verbali incompleti, che si limitavano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione. Inoltre, le successive ed ulteriori istanze, finalizzate ad ottenere ulteriore documentazione, sono rimaste inevase. **L'assoluta mancanza di verbalizzazione è vizio non superabile per la legittimità della procedura** in quanto non solo permette di ricostruire il percorso seguito dalla commissione in sede di valutazione ma non garantisce la massima trasparenza delle operazioni concorsuali; dunque, non si può attestare la legittimità e la regolarità dell'attività amministrativa esercitata a fronte di una totale ed assoluta mancanza di verbalizzazione. È possibile rintracciare anche una violazione della par condicio tra tutti i candidati atteso che, l'impossibilità di verificare l'operato della p.a. impedisce di comprendere se siano stati favoriti o sfavoriti alcuni candidati rispetto ad altri.

4. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 34 e 94 Cost. Contraddittorietà e difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta. Violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990.

Come accennato, il riscontro parziale dell'Ateneo all'accesso agli atti deduce, addirittura, come non vi sia stata la volontà di redigere una scheda di valutazione per ogni candidato, ma quella di inserire semplicemente l'esito delle valutazioni effettuate dalla commissione nella graduatoria.

Nel presente motivo pertanto, diversamente dal precedente, si deduce il difetto di motivazione.

Pensare che uno studente non possa essere ammesso a studiare presso l'Ateneo resistente a causa di un mero punteggio numerico ambiguo e racchiuso in una graduatoria piena di erroneità, riverbera in punto di eccesso di potere.

Parte ricorrente è tra i non vincitori ed assegnati senza però che dal punteggio numerico conseguito si evinca un minimo di motivazione che faccia comprendere i motivi sottesi alla sua non ammissione. Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando.

Non risultano fissati pertanto gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi.

Le mancanze delineate nel motivo che precedono e l'assoluta immediatezza dei percorsi logici giuridici seguiti manifestano un *vulnus* ai principi sanciti dall'art. 3 della L. 241 del 1990 interpretata alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché dell'art. 41 della Carta di Nizza che impone l'obbligo per l'Amministrazione di motivare in maniera compiuta le proprie decisioni.

5. Sui posti disponibili presso l'Ateneo resistente. Violazione degli artt. 34 e 97 Cost. Violazione L. 264/1999.

Presso l'Ateneo resistente risulta inoltre la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi.

È lo stesso Ateneo riscontrando le istanze di altri candidati a dichiarare che sia al 5° anno sia al 2° anno vi sono diversi posti liberi *“non essendosi iscritti tutti i candidati assegnati nella graduatoria”*.

Palese è l'illegittimità ed ingiustizia della condotta posta in essere dall'Ateneo il quale anziché procedere all'assegnazione dei posti messi a disposizione, ha concluso per la loro inutilizzazione.

Dunque, la scelta dell'Ateneo di non provvedere all'integrale copertura dei posti banditi è illegittima giacché, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell'Ateneo *“assegnare i posti residui disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa”* (cfr. sentenza n. 2164/2009).

Nella specie, l'Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quelli banditi. In merito particolare rilevanza ha il fatto che l'ultimo bando di trasferimento ad anni successivi veniva pubblicato nell'anno accademico 2018/2019 e a distanza di oltre 3 anni l'Ateneo pubblica il presente bando con ben 196 posti vacanti di cui ben 41 al secondo anno di corso e 32 al terzo anno di corso, posti che dovevano essere messi in scorrimento precedentemente e che oltretutto allo stato attuale non riesce a coprire integralmente.

Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della sussistenza di posti liberi, all'iscrizione di parte ricorrente.

Il “budget” degli iscrivibili, inoltre, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il “rimpinguamento” dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale dell'Ateneo.

3.3. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti:

1. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999 ed in particolare art. 1 lettera a). Violazione e falsa applicazione del bando di concorso ed in particolare dell'art. 1 e dell'art. 5. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio. Violazione e falsa applicazione del principio del merito. Violazione e falsa applicazione del principio di buona e imparziale amministrazione. Violazione degli articoli 3, 33, 34, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Errore di motivazione. Errore sui presupposti e carenza di istruttoria. Violazione del principio di tassatività. Travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.

Come disposto dall'art. 1 del bando di concorso, la ricorrente iscritta al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo “Saint Camillus International University of Health Sciences” chiedeva il trasferimento al III anno del medesimo corso di studio in lingua inglese presso Sapienza Università di Roma. La ricorrente si vedeva apporre la voce “NO” nella colonna denominata “test superato”, valutazione confermata anche con la nuova graduatoria. Tuttavia, nonostante l'Università Unicamillus sia notoriamente un Ateneo privato, il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia istituito presso lo stesso rientra indubbiamente fra quelli richiamati dall'art. 1 lettera a) della Legge 264/99. Il Legislatore non effettua alcuna distinzione tra Atenei privati ed Atenei pubblici; del resto annualmente l'Unicamillus è tra gli Atenei indicati e considerati dal Ministero al fine della determinazione del c.d. fabbisogno e conseguentemente tra gli Atenei a cui i posti programmati vengono distribuiti, come previsto dal D.M. 1055/2022. L'interpretazione proposta dall'Ateneo è anche contraria al dettato della *lex specialis* che al punto 1 dell'articolo 5 alcuna distinzione effettua tra Atenei privati ed Atenei pubblici; l'Amministrazione così agendo va in primis oltre il dato letterale della *lex specialis* proponendo una interpretazione *contra legem* e contraria ai principi costituzionali ex art. 33 e 41 Cost. In fine, non può non rilevarsi come l'interpretazione proposta dalla Sapienza ha come conseguenza quella di porre in secondo piano Atenei e facoltà che di fatto sono di spicco nel panorama nazionale.

2. Violazione del principio della valorizzazione del merito ex L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999. Violazione degli art.li 3 e 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e non discriminazione. Illogicità e irragionevolezza dell'art. 5 del bando. Travisamento dei fatti. Irragionevolezza e arbitrarietà nella graduazione dei criteri di valutazione.

Al mero fine di rendere immediatamente comprensibile l'irragionevolezza e l'arbitrarietà della graduazione dei criteri di valutazione adottata dall'Ateneo resistente, si sottolinea come rispetto al numero di CFU conseguiti (dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito) venga dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell'art. 1, lett. a, della L. 264/1999 (comunque sostenuto dal ricorrente così come precedentemente precisato), individuato come primo parametro in ordine di importanza.

La graduazione dei criteri così come riportata dall'Ateneo resistente appare illegittima per violazione della legge 240/2010 che punta a valorizzare e promuovere il merito. Secondo quanto affermato dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1/2015, il principio che deve reggere e regolare l'iscrizione ad anni successivi al primo è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi con il solo limite dei posti disponibili, nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università. La valutazione della carriera pregressa e quindi i CFU viene postergata nella posizione n. 8, per gli studenti laureati in facoltà affini, e addirittura nella posizione n. 10 ove si legge: *“a parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di credit formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti”*.

3. Erroneità manifesta. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità. Ingiustizia manifesta. Violazione del bando di concorso ed in particolare dell'art. 5.

A seguito della pubblicazione della graduatoria del 30 gennaio 2023 la ricorrente pativa una decurtazione di CFU e di esami del tutto illegittima seppur collocandosi nella corretta graduatoria del III anno del corso di laurea in lingua inglese.

Il bando di concorso all'articolo 5 – *“valutazione delle domande e dei criteri”* – punto 9 prevedeva espressamente *“a parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza”* e al punto 10 *“a parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggior numero di crediti formativi universitari acquisiti o equivalenti”*.

In altre parole la percentuale di esami sostenuti andava calcolata in base agli esami previsti dal corso di laurea di provenienza e lo stesso doveva farsi per i CFU.

Ebbene, la ricorrente allegava alla propria domanda certificazione rilasciata dall'Unicamillus attestante che la stessa avesse sostenuto tutti gli esami previsti per il primo e il secondo anno (15 in totale) per 120 CFU in totale inizialmente tutti riconosciuti.

La decurtazione patita con la pubblicazione della graduatoria del 30 gennaio 2023 è quindi del tutto immotivata e contraria ai principi dettati dal bando di concorso e frutto di una mera arbitrarietà dell'Ateneo che così facendo ledeva ulteriormente la posizione della Campinopoli, che come dimostrato ampiamente ad oggi ha diritto di occupare la posizione n. 1 in graduatoria.

4. Mancanza dei verbali della commissione esaminatrice di valutazione della domanda presentata dal ricorrente. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Arbitrarietà manifesta, contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione della L. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 34 e 94 Cost. Violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990.

La Campinopoli non veniva correttamente collocata in graduatoria; difatti qualora l'Ateneo avesse valutato adeguatamente i CFU ed il percorso universitario della ricorrente questa avrebbe certamente ottenuto l'immatricolazione essendo ab initio in possesso di tutti i requisiti essenziali a raggiungere il bene della vita.

La Campinopoli già illegittimamente lesa, con la graduatoria del 30 gennaio 2023 vedeva la propria posizione lesa ulteriormente e si vedeva preferire soggetti con un numero di CFU ben inferiore ai propri.

Lo scrivente Legale ha inoltrato una prima istanza di accesso agli atti nell'interesse della ricorrente. I due verbali prodotti dall'Ateneo, tuttavia, si limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione, ma nulla di più. La mancanza di una adeguata verbalizzazione nel caso di cui in parola è particolarmente grave alla luce della ripubblicazione della graduatoria e della posizione assunta da parte ricorrente. La regola della verbalizzazione risponde alla logica di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali, nel rispetto dell'affidamento e della buona fede di ogni candidato. Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando. Non risultano fissati pertanto gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi.

5. Sui posti disponibili presso l'Ateneo resistente. Violazione degli art.li 34 e 97 Cost. Violazione L. 264/1999.

Presso l'Ateneo resistente risulta inoltre la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi.

È lo stesso Ateneo riscontrando le istanze di altri candidati a dichiarare che sia al 5° anno sia al 2° anno vi sono diversi posti liberi *“non essendosi iscritti tutti i candidati assegnati nella graduatoria”*. Palese è l'illegittimità ed ingiustizia della condotta posta in essere dall'Ateneo il quale anziché procedere all'assegnazione dei posti messi a disposizione, ha concluso per la loro inutilizzazione.

Dunque, la scelta dell'Ateneo di non provvedere all'integrale copertura dei posti banditi è illegittima giacché, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell'Ateneo *“assegnare i posti residui disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa”* (cfr. sentenza n. 2164/2009).

Nella specie, l'Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quelli banditi. In merito particolare rilevanza ha il fatto che l'ultimo bando di trasferimento ad anni successivi veniva pubblicato nell'anno accademico 2018/2019 e a distanza di oltre 3 anni l'Ateneo pubblica il presente bando con ben 196 posti vacanti di cui ben 41 al secondo anno di corso e 32 al terzo anno di corso, posti che dovevano essere messi in scorrimento precedentemente e che oltretutto allo stato attuale non riesce a coprire integralmente.

Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della sussistenza di posti liberi, all'iscrizione di parte ricorrente.

Il “budget” degli iscrivibili, inoltre, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il “rimpiungamento” dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale dell'Ateneo.

3.4. Sunto dei motivi di gravame di cui all'ulteriore ricorso per motivi aggiunti:

1. Erroneità manifesta. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità. Violazione del principio di trasparenza. Omessa verbalizzazione. Ingiustizia manifesta. Violazione del bando di concorso ed in particolare dell'art. 5. Omessa motivazione.

A seguito della pubblicazione della graduatoria del 30 gennaio 2023 la ricorrente pativa una decurtazione di CFU e di esami del tutto illegittima.

Il bando di concorso all'articolo 5 – *“valutazione delle domande e dei criteri”* – punto 9 prevedeva espressamente *“a parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza”* e al punto 10 *“a parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggior numero di crediti formativi universitari acquisiti o equivalenti”*.

In altre parole la percentuale di esami sostenuti andava calcolata in base agli esami previsti dal corso di laurea di provenienza e lo stesso doveva farsi per i CFU.

Ebbene, la ricorrente allegava alla propria domanda la certificazione rilasciata dall'Unicamillus attestante che la stessa avesse sostenuto tutti gli esami previsti per il primo e il secondo anno (15 in totale) conseguendo 120 CFU in totale, inizialmente tutti riconosciuti.

Non è un caso che nelle prime due graduatorie alla ricorrente venivano riconosciuti tutti i CFU e tutti gli esami sostenuti, diversamente nella graduatoria del 30 gennaio 2023, improvvisamente e senza alcuna motivazione la Campinopoli pativa la indicata decurtazione; i CFU riconosciuti non erano più 120, ma divenivano 114 e gli esami passavano da 15/15 a 13/13.

Al fine di conoscere le motivazioni sottese alla sua esclusione, la Campinopoli formulava apposita istanza di accesso agli atti inoltrata in data 31 gennaio 2023 ed in data 1° marzo 2023 l'Ateneo forniva riscontro trasmettendo il verbale denominato *“verbale riesame domande in autotutela”* in cui nulla si deduce in merito ai criteri di valutazione dei CFU e alla rivalutazione patita dalla ricorrente.

La Commissione si limitava a trascrivere i criteri di cui al bando di concorso e nulla di più.

Nonostante i numerosi ricorsi pendenti innanzil'Ill.mo TAR Lazio e le censure formulate proprio sulla omessa verbalizzazione, la Sapienza ha scelto di continuare a non verbalizzare le proprie attività e di non renderle trasparenti sottraendosi così a qualsiasi controllo di legittimità.

La modifica *in peius* ha impedito alla ricorrente di immatricolarsi.

Difatti a seguito dello scorrimento del 21 marzo 2023 veniva chiamato per l'immatricolazione lo studente in posizione n. 6 (la posizione immediatamente prima quella della ricorrente) con 120 CFU e con 12 esami sostenuti su 12 previsti.

Qualora la ricorrente non avesse patito la illegittima decurtazione avrebbe occupato lei la posizione n. 6 considerando che è più giovane di un anno del detto studente e che l'articolo 5, punto 13, del bando di concorso prevede che a parità di condizione prevale lo studente anagraficamente più giovane; in assenza della detta decurtazione, la Campinopoli avrebbe occupato lei la posizione n. 6 e quindi ad oggi sarebbe immatricolata.

2. Mancanza dei verbali della commissione esaminatrice di valutazione della domanda presentata dal ricorrente. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Arbitrarietà manifesta, contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione della L. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 34 e 94 Cost. Violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990.

La Campinopoli non veniva correttamente collocata in graduatoria; difatti qualora l'Ateneo avesse valutato adeguatamente i CFU ed il percorso universitario della ricorrente questa avrebbe certamente

ottenuto l'immatricolazione essendo ab initio in possesso di tutti i requisiti essenziali a raggiungere il bene della vita.

La Campinopoli già illegittimamente lesa, con la graduatoria del 30 gennaio 2023 vedeva la propria posizione lesa ulteriormente e si vedeva preferire soggetti con un numero di CFU ben inferiore ai propri.

Lo scrivente Legale ha inoltrato una prima istanza di accesso agli atti nell'interesse della ricorrente. I due verbali prodotti dall'Ateneo, tuttavia, si limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione, ma nulla di più. La mancanza di una adeguata verbalizzazione nel caso di cui in parola è particolarmente grave alla luce della ripubblicazione della graduatoria e della posizione assunta da parte ricorrente. La regola della verbalizzazione risponde alla logica di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali, nel rispetto dell'affidamento e della buona fede di ogni candidato. Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando. Non risultano fissati pertanto gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi.

5. Sui posti disponibili presso l'Ateneo resistente. Violazione degli art.li 34 e 97 Cost. Violazione L. 264/1999.

Presso l'Ateneo resistente risulta inoltre la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi.

È lo stesso Ateneo riscontrando le istanze di altri candidati a dichiarare che sia al 5° anno sia al 2° anno vi sono diversi posti liberi *“non essendosi iscritti tutti i candidati assegnati nella graduatoria”*. Palese è l'illegittimità ed ingiustizia della condotta posta in essere dall'Ateneo il quale anziché procedere all'assegnazione dei posti messi a disposizione, ha concluso per la loro inutilizzazione.

Dunque, la scelta dell'Ateneo di non provvedere all'integrale copertura dei posti banditi è illegittima giacché, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell'Ateneo *“assegnare i posti residui disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa”* (cfr. sentenza n. 2164/2009).

Nella specie, l'Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quelli banditi. In merito particolare rilevanza ha il fatto che l'ultimo bando di trasferimento ad anni successivi veniva pubblicato nell'anno accademico 2018/2019 e a distanza di oltre 3 anni l'Ateneo pubblica il presente bando con ben 196 posti vacanti di cui ben 41 al secondo anno di corso e 32 al terzo anno di corso, posti che dovevano essere messi in scorrimento precedentemente e che oltretutto allo stato attuale non riesce a coprire integralmente.

Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della sussistenza di posti liberi, all'iscrizione di parte ricorrente.

Il “budget” degli iscrivibili, inoltre, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il “rimpinguamento” dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale dell'Ateneo.

4. Indicazione dei controinteressati:

Per ciò che concerne l'indicazione dei controinteressati, vedasi graduatoria che si allega al presente avviso e comunque raggiungibile sul sito dell'Ateneo di Roma “La Sapienza” <https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria#pubblicazione->

[della-graduatoria-che-sostituisce-integralmente-la-graduatoria-precedentemente-pubblicata-avviso-trasferimento-per-posti-disponibili-anni-successivi-al-primo-a-a-2022-2023.](#)

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n.15802/2022) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della sottosezione “*LAZIO - ROMA*” della sezione Terza del “*T.A.R.*”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con decreto n. 2566/2023 che si rimette in allegato.

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti in allegato.